



Città di Paola
(Provincia di Cosenza)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 9.09.2014

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **nove**, del mese di **settembre**, alle ore **19:49** nella Sala Consiliare "F. Lo Giudice" del Complesso S. Agostino, di Largo Mons. G.M. Perrimezzi, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **d'urgenza pubblica** ed in **prima convocazione**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti i Signori:

1. SINDACO	FERRARI Basilio	PRESENTE
2. PRESIDENTE	CIODARO Emira	PRESENTE
3. V. PRESIDENTE	BUONO Silvio	PRESENTE
4. CONSIGLIERE	ABRUZZO Giovanni	assente
5. CONSIGLIERE	ALOIA Francesco	PRESENTE
6. CONSIGLIERE	BUONO Fabio	assente
7. CONSIGLIERE	CROCICCHIO Mario	assente
8. CONSIGLIERE	DE ROSA Domenico	PRESENTE
9. CONSIGLIERE	DI NATALE Graziano	PRESENTE
10. CONSIGLIERE	FOCETOLA Salvatore Marco	PRESENTE
11. CONSIGLIERE	GRAVINA Carlo	PRESENTE
12. CONSIGLIERE	LOGATTO Antonio	PRESENTE
13. CONSIGLIERE	MAIORANO Maria Antonietta	PRESENTE
14. CONSIGLIERE	OLLIO Ivan	assente
15. CONSIGLIERE	PERROTTA Roberto	assente
16. CONSIGLIERE	SERPA Francesco	PRESENTE
17. CONSIGLIERE	SERRANO Maria Pia	PRESENTE

Assegnati: 17

In Carica: 17

Presenti: 12

Assenti: 5

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto del Messo comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Dr. FALCONE Nicola**;

Assume la Presidenza la **Dott.ssa CIODARO Emira** nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la stessa.

Si dà atto che sono altresì presenti i seguenti Assessori comunali: Sbrano Francesco e Mannarino Giovanni.

La seduta è pubblica.

In prosecuzione di seduta viene posto in discussione il punto n.2 dell'O.d.G., relativo a: *“Approvazione aliquote I.M.U. per l'anno 2014”*.

Si dà atto che la discussione dei tre punti è stata unificata e pertanto è riportata nella premessa della delibera n.1 della presente seduta consiliare.

Tutti gli interventi della seduta sono riportati integralmente nel **DVD**, depositato in atti presso la Segreteria Generale, che costituisce verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, il secondo punto dell'O.d.G dell'odierna seduta consiliare, relativa a *“Approvazione aliquote I.M.U. per l'anno 2014”*, di seguito integralmente riportata:

“ VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:

Deliberazione di Consiglio comunale n.22 del 9/09/2014

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Paola in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Paola;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di approvare le aliquote stabilite per l'imposta municipale propria come di seguito indicate per l'anno 2014:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 10,60 per mille;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 6 per mille
 - variazione aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2 per mille;
- 2) di stabilire che l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è del 10,60 per mille, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e il 0,3% è la quota di competenza comunale; -
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) con il seguente esito della votazione separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Nicola Falcone ”

PARERI

Artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE: Contabilità Tributi – Patrimonio – Attività Produttive e relativo SUAP

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Paola, 5.09.2014

IL RESPONSABILE
F.to dr. Nicola Falcone

PARERE DI REGOLARITÀ FINANZIARIA/CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Paola, 5.09.2014

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Nicola Falcone

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla stessa dai Dirigenti dei Settori competenti;

RITENUTO che la suddetta proposta, comprensiva dell'allegato **sub D)** parere del Collegio dei Revisori dei Conti - reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 - espresso in data 5.09.2014 con verbale n.34, sia meritevole di approvazione;

A questo punto viene messa in **votazione** la proposta di deliberazione. La votazione palese espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:

presenti: n.11

assenti: n.6 (Abruzzo, Buono Fabio, Crocicchio, Di Natale, Ollio, Perrotta)

astenuti: 1 (Maiorano)

votanti: n.10

voti favorevoli: n.9

voti contrari: n.1 (Gravina)

Per quanto sopra detto,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione per come integralmente riportata in premessa, comprensiva dell'allegato sub D) parere del Collegio dei Revisori dei Conti - espresso in data 5.09.2014 con verbale n.34;

Di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, allegato D).

sub D)



CITTA' DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)

CITTA' DI PAOLA	
Prot. N.	13914
- 5 SET 2014	
Categ.	Classe

Al
Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile Servizio Finanziario
Assessore alle Finanze
Presidente del Consiglio



Collegio dei Revisori
Comune di Paola

Parere sull'approvazione del regolamento per la disciplina Comunale "IUC" - art. 1, da comma 639 a 737, della Legge 147/ 2013 (Legge di Stabilità 2014) e sulle aliquote e detrazioni relative all'IMU e sulle aliquote TASI

Verbale N°34 del 05.09.2014

Si è riunito in data odierna alle ore 10.00, il Collegio dei Revisori del Comune di Paola nominato con deliberazione n. 35 del 09/12/2012, esecutiva. Il Collegio è formato da:

- Dott. Paolo Romagno - Presidente
- Dott. Vito Giano - Componente
- Dott.ssa Francesca Sbanò - Componente

Tutti i componenti sono presenti

RICHIAMATO

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

- al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 *bis*, prevede che *«nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.»*

l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

DATO ATTO

- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta Unica Comunale "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- che, secondo lo schema Introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risulta composta di n. 3 tributi:
 - 1) Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all'art. 1, comma 707 della Legge 147/2013.
 - 2) T.A.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili.
 - 3) T.A.R.I., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;

- che all'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenente la disciplina della T.A.R.E.S.;
- che, per esigenza di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione e/o modificazione, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico Regolamento Comunale la disciplina concernente l'Imposta Unica Comunale che nel dettaglio si compone di I.M.U., TA.S.I. e TA.RI.;

ESAMINATI

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";
- la bozza di Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle seguenti parti:
 - TITOLO I - Principi generali composto da n. 1 articolo;
 - TITOLO II - I.M.U. costituito da n. 18 articoli (dall'art. 2 all'art. 19 - recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria);
 - TITOLO III - TA.RI. costituito da n. 27 articoli (dall'art. 20 all'art. 46 - recante la disciplina Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);
 - TITOLO IV - TA.S.I. costituito da n. 9 articoli (dall'art. 47 all'art. 55 - recante la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili);
 - TITOLO V - Disposizioni comuni composti da n. 9 articoli;
- Schema di deliberazione del Consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014;
- Schema di deliberazione del Consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2014;

CONSTATATO

- che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativa contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014;

- la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014), con riguardo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di Paola, del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale" così come proposto dal Consiglio Comunale dell'Ente e delle aliquote e detrazioni IMU e delle aliquote TASI 2014.


La riunione termina alle ore 13.15. Letto, confermato e sottoscritto.

Paola, lì 05.09.2014

Il Collegio

Il Presidente


Dott. Paolo ROMAGNO



I Componenti

Dott. Vito GIANO

Dott.ssa Francesca SBANO



Il presente verbale, avente il numero 22/2014 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. FALCONE Nicola

PRESIDENTE
F.to Dott.ssa CIODARO Emira

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUOEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Paola, li

SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n. 11 pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li 10-9-14



Responsabile Ufficio Segreteria
Dr.ssa CASACCHIA Ida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69). ALBO n. 1228

Paola, li 10-9-14

Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Dr.ssa CASACCHIA Ida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 10-9-14 al 26-9-14.
- E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

SEGRETARIO GENERALE
